

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 1° giugno 2009, ordinanza n. 12773/2009

Incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile complessiva

(Omissis)

Svolgimento del processo

Il Comune di XXX, ricorre avverso la sentenza della CTR di Milano n. 140/2006/17 del 22/1/2007 con la quale è stato riconosciuto l'obbligo della J. s.p.a. al pagamento della TARSU 2002 limitatamente alle superfici adibite ad uffici e mensa. La CTR escludeva dall'imposizione l'area adibita a magazzino sul rilievo che nella stessa "si producano per la maggior parte rifiuti speciali del tipo "imballaggi terziari ", quindi non assimilabili ai rifiuti urbani" e in assenza di discriminazione, da parte del concessionario, "della presenza di attività umana produttiva anche di altre tipologie di rifiuto rientranti queste nell'assimilazione all'urbano."

Resiste con controricorso la J. s.p.a.. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 5/5/2009 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La J. ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente assume "la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 commi 1 e 3 del D.Lgs. 506/93 . Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di onere della prova. Illogicità e irrazionalità manifesta". Dopo avere citato alcune decisioni di questa Corte in materia, la ricorrente rileva " ritenere che fosse precipuo onere dell'Ente impositore fornire in giudizio la prova che i rifiuti prodotti all'interno dell'area nella disponibilità della J. fossero costituiti in via esclusiva da imballaggi terziari ... è operazione ermeneutica che stravolge ... le coordinate interpretative che guidano l'interprete nel conformare la fattispecie concreta al dettato normativo" ... "la macroscopica erroneità e la manifesta irrazionalità della sentenza resa in grado di appello, le cui conclusioni rappresentano l'ineludibile approdo della apoditticità di criteri di valutazione adottati oltre che della scarsa consapevolezza dei principi generali posti a fondamento dell'impianto normativo di riferimento".

Formula due quesiti di diritto : 1) Dica il supremo collegio adito se l'onere di provare la sussistenza in concreto delle condizioni di esenzione e/o esonero della TARSU incomba sulla parte che invochi l'applicazione del beneficio fiscale o, in caso contrario, se spetti all'Ente impositore l'onere di provare che sulle superfici sottoposte a prelievo si producono rifiuti urbani o speciali assimilati in forza di specifica deliberazione comunale; 2) Dica il Supremo collegio adito se siano soggette alla TARSU le aree all'interno delle quali si riscontri la presenza dell'uomo, pur ove sulle stesse si producano in maniera indifferenziata imballaggi, rifiuti urbani e speciali assimilati con apposita deliberazione comunale agli urbani.

Va affermata la inammissibilità della censura di illogicità e irrazionalità manifesta, priva di qualsiasi argomentazione.

In tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo di gravame non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007).

Va altresì affermata la inammissibilità della censura di violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di onere della prova: la mancata precisazione della violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, non pone infatti la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007).

Fondata è l'assunta violazione dell'art. 62 cit.. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. Infatti, pur operando anche nella materia in esame - per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale - il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, ex art. 70 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Sez. 5, Sentenza n. 4766 del 09/03/2004; Sez. 5, Sentenza n. 12084 del 01/10/2004; Sentenza n. 15083 del 05/08/2004).

Nel caso in esame non risulta che i giudici di merito abbiano applicato tali principi; la CTP, sul punto, secondo quanto leggesi nella sentenza della CTP, ha solo "ritenuto provato che la raccolta avvenga autonomamente con affidamento del servizio a società specializzata". La CTR poi ha affermato che dai documenti MUD "si può desumere l'avvenuta raccolta" e, solo sulla base di tale raccolta e dell'assenza di una diversa constatazione fatta dall'Ente impositore, ha concluso nel senso "non resta che ritenere l'intera superficie adibita a magazzino come produttiva del rifiuto speciale costituito dagli imballaggi terziari".

Vanno così disattese le argomentazioni espresse dalla J. con propria memoria.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.